



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 22 del 26/07/2024

Repertorio Generale n. 1130 del 26/07/2024

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE EX ART. 50 DEL D.LGS 267/00 PER
INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INTERCETTAZIONE FALDA
ACQUIFERA. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 22 del 26/07/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE EX ART. 50 DEL D.LGS 267/00 PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INTERCETTAZIONE FALDA ACQUIFERA. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTA la nota prot n. 29825 del 17.07.2024, avente ad oggetto la presentazione schede progetti per fronteggiare la grave crisi idrica in corso;

CONSIDERATO che la grave crisi idrica in corso è determinata da una drastica riduzione della sorgente Sifone che è passata da oltre 24 l/s di 2 anni fa, agli attuali 4 l/s;

CHE tale crisi idrica è amplificata dal forte incremento turistico che si registra nell'attuale stagione;

CHE sulla base di quanto comunicato dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., la mancata realizzazione degli interventi descritti nella scheda allegata, rischia di compromettere la fornitura idrica con gravissime conseguenze igienico – sanitarie per i cittadini e per i turisti;

CHE ASM per contratto di servizio, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con propria Ordinanza Sindacale n. 21 del 25.07.2024, inerente l'oggetto, è stato erroneamente indicato nel dispositivo della stessa, che la sorgente sifone fosse situata nel territorio di Taormina;

CONSIDERATO che detta sorgente risulta essere situata nel territorio di Castelmola, essendo il Comune di Taormina titolare di apposita concessione;

CHE pertanto occorre provvedere alla rettifica del dispositivo dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 25.07.2024;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

Rettificare l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 25.07.2024, specificando che la sorgente sifone risulta essere situata nel territorio di Castelmola, essendo il Comune di Taormina titolare di apposita concessione;

DISPONE

la notifica ad ASM per quanto di competenza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, dalla pubblicazione, entro 60 giorni, può essere proposto ricorso al TAR SICILIA, SEZ. CT, oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale